

di **Lorenzo D'Onofrio**

ARRESTARE LA FUGA

Il quadro normativo che regola le attività di polizia giudiziaria per la ricerca di latitanti ed evasi



Milestone

Premessa

Nel presente scritto, dopo aver richiamato le nozioni di latitante ed evaso, sono indicate le attività che il nostro ordinamento consente alla polizia giudiziaria per la ricerca dei medesimi e richiamate alcune connesse disposizioni¹.

¹ Gli articoli richiamati senza indicazione si riferiscono al cpp.

Latitanza

È latitante secondo l'art. 296, co.1 la persona che volontariamente si sottrae all'ordine di carcerazione (656, co.1), o a una delle seguenti misure cautelari: custodia cautelare in carcere (285) o in un luogo di cura (286), arresti domiciliari (284), divieto di espatrio (281), obbligo di dimora (283).

Perché si configuri la latitanza occorre la volontarietà della

sottrazione.

A norma dell'art. 295 lo stato di latitanza è dichiarato dal giudice che ha emesso il provvedimento, dopo aver rilevato l'esito negativo delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ed averle ritenute esaurienti. In materia la pg redige verbale, che trasmette al giudice, indicando specificatamente le indagini svolte, che devono essere integrate, se dal giudice non sono

ritenute esaurienti.

Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore d'ufficio al latitante che ne sia privo ed ordina il deposito in cancelleria dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita, dando avviso del deposito al difensore.

L'ultimo comma dell'art. 296 dispone: "Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso".

Trattasi dell'estensione all'evaso degli effetti giuridici conseguenti allo stato di latitanza, ma non viceversa.

Latitanza e circostanze aggravanti

Costituisce circostanza aggravante comune "l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato" (art. 61, n. 6 cp).

Costituisce invece circostanza

aggravante speciale in relazione all'omicidio (art. 575 cp) ed ai reati previsti dagli artt. 582, 583, 583 bis e 584 cp (585 cp) la circostanza di cui all'art. 576, n. 3 cp, se il fatto è commesso "dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza".

L'ultimo comma di quest'articolo stabilisce che agli effetti della legge penale è latitante chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 61, n. 6 cp; quindi agli effetti delle aggravanti occorre fare riferimento ad una nozione più ristretta di latitante rispetto a quella dell'art. 296, co. 1 cpp.

Per effetto della equiparazione dell'evaso al latitante è da ritenere che le stesse aggravanti siano applicabili all'evaso, il cui reato sia però riconducibile agli stessi presupposti indicati nell'art. 61, n. 6 cp.

Intercettazioni per la ricerca dei latitanti

Il co. 3 dell'art. 295 prescrive che il giudice o il pubblico ministero, al fine di agevolare le ricerche del latitante, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267 e ove possibile con l'applicazione degli artt. 268, 269 e 270.

Il richiamo dell'art. 266 significa che le intercettazioni sono possibili se trattasi di un latitante ritenuto responsabile di una delle ipotesi criminose previste dall'anzidetto articolo.

Per quanto riguarda il richiamo dell'art. 267, che richiede come presupposto gravi indizi di reato ed assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, occorre ritenere equivalenti a tali presupposti lo stato di latitanza

e l'esigenza della ricerca del medesimo; sono invece da osservare le modalità indicate da tale articolo.

Gli altri articoli applicabili, ove possibile, riguardano l'esecuzione delle operazioni (268), la conservazione della documentazione (269) e l'utilizzazione in altri procedimenti (270). In ordine a tale ultimo articolo si richiama il disposto del comma 1, il quale prescrive che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in altri procedimenti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Nell'art. 295 non è richiamato l'art. 266 bis relativo alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, introdotto dalla legge 547/1993, ma si ritiene possibile anche il ricorso a tale articolo, che fa riferimento ai reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, nonché ai procedimenti per i reati di cui all'art. 266, richiamato, come accennato, dall'art. 295.

Ulteriori forme di intercettazioni sono consentite per alcune gravi ipotesi criminose dal co. 3 bis dall'art. 295, il quale prescrive che, fermo quanto disposto dal comma precedente e nel co. 5 dell'art. 103 (tutela delle attività difensive), il giudice o il pm può disporre intercettazioni tra presenti quando si tratta di agevolare la ricerca di un latitante in relazione ad uno dei delitti previsti dall'art. 51, co. 3 bis oppure delitti di terrorismo o eversivi indicati nell'art. 407, co. 2, lettera a), n. 4.

Nei giudizi davanti alla corte d'assise le autorizzazioni per le intercettazioni sono date dal presidente della corte (art. 295, co. 3 ter).



Perquisizioni di edifici per ricerca latitanti

L'art. 25 bis del dl 306/1992 conv. con mod. dalla legge 356/1992 consente agli ufficiali di pg di procedere a perquisizioni di interi edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi oppure che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 co. 3 bis oppure delitti con finalità di terrorismo.

Nel corso delle operazioni può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Delle operazioni deve essere data immediata comunicazione e comunque entro 12 ore al procuratore della Repubblica del tribunale territorialmente competente, il quale se ne ricorrono i presupposti le convalida entro le successive 48 ore.

Evasione

La latitanza è una qualità processuale che deriva da un provvedimento del giudice, in caso di rintraccio la pg procederà all'esecuzione del provvedimento al quale il latitante si era sottratto, dandone immediata comunicazione all'ag: l'evasione, invece, non deve essere dichiarata, ma è un reato che deriva dalla violazione dell'art. 385 cp.

A norma di tale articolo si ha evasione quando taluno, legalmente arrestato o detenuto, si sottrae al provvedimento coercitivo (co. 1). All'arrestato è da ritenere equiparato il fermato.

Sono previste due aggravanti: la prima si ha quando il soggetto commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone oppure mediante effrazione, cioè rottura della cosa destinata ad ostacolare l'evasione; la seconda quando la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (co. 2).

Le stesse disposizioni si applicano all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché nel caso di allontanamento del condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (co. 3).

La costituzione in carcere prima della condanna comporta una riduzione della pena (co. 4).

Trattasi di un reato istantaneo ad effetti permanenti.

Per il reato di evasione è consentito l'arresto anche fuori flagranza dall'art. 3, co. 1 del dl 152/1991 conv. con mod. dalla legge 203/1991.

L'arresto non è più consentito se sono cessati gli effetti del reato; per es. l'evaso è rientrato nel domicilio degli arresti domiciliari.

Il reato di evasione è ritenuto configurabile anche nei confronti degli infradiciotenni limitatamente ai casi di arresto, fermo, sottoposizione a custodia cautelare o detenzione a seguito di condanna, con la conseguente possibilità dell'arresto fuori flagranza². La disposizione non è applicabile in caso di violazione della misura cautelare della permanenza in caso e di collocamento in comunità, perché tali misure sono equiparate alla custodia cautelare "ai soli fini del computo della durata massima della misura" (art. 21, co. 4 e 22, co. 3 del dpr 448/1988).

Nemmeno la disposizione è applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo della permanenza domiciliare disposta dal giudice di pace, perché in questo caso "il condannato non è considerato in stato di detenzione" (art. 53, co. 2, dlgs 214/2000).

Altre ipotesi di evasione

² Loris D'ambrosio, La pratica di pg, Cedam, VII ed. 2007, pagg. 500 e 537.

sono previste negli artt. 11, 30, 30 ter, 47 ter, 47 sexies, 51 e 52 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354).

Correlati al reato di evasione sono gli artt. 386 (Procurata evasione) e 387 (Colpa del custode) del cp.

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza detentive non si ha evasione ma l'applicazione dell'art. 214 cp.

Perquisizioni per ricerca di evasi

L'art. 352 consente agli ufficiali di pg di effettuare perquisizioni quando hanno fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovi l'evaso. La disposizione è da ritenere estensibile solamente ai latitanti che sono destinatari di uno dei provvedimenti restrittivi indicati nel co. 2 dell'art. 352.

Intercettazioni

per la ricerca di evasi

Per effetto dell'equiparazione dell'evaso al latitante le intercettazioni consentite per il secondo sono applicabili anche al primo alle stesse condizioni indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 295.

Operazioni sotto copertura

In relazione alla ricerca dei latitanti ed evasi occorre infine tenere presente le deroghe in materia, consentite agli ufficiali di pg, disposte dall'art. 9, co. 6 della legge 146/2006, che si trascrive: "Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal co. 1, nonché di quelli previsti dagli artt. 629 e 644 cp, gli ufficiali di pg nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pm e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive 48 ore". ♦